

Tribunale di Torino
Sezione quarta penale in composizione collegiale

Proc. n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n.r.

Proc. n. 20533/13 (già 6059/13) r.g.G.i.p.

Proc. n. 5915/13 (cui è unito n. 687/14) r.g. Trib. – Discussione 09/02/2016

**Conclusioni della parte civile n. 103 intervenuta a mente degli artt.
74 e 91 c.p.p.**

Il sottoscritto Avv. Roberto BRIZIO, con studio in Torino, Via Vassalli Eandi n. 19, (PEC: robertobrizio@pec.ordineavvocatitorino.it - C.F. BRZRRT66A24L219Z), in qualità di difensore e procuratore speciale, giusto conferimento all'atto della costituzione, della FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI di seguito denominata FIDIA, con sede in Roma, Via Barberini n. 36 (C.F.: 97087860587; <http://www.fidia.info/>), in persona del suo Presidente e rappresentante legale pro tempore, domiciliata in Torino Via Vassalli Eandi n. 19 presso il sopra detto difensore, che la rappresenta e difende in virtù della ricordata procura speciale in calce agli atti di intervento e costituzione promossi il 13/12/2013 ed il 10/04/2014, parte danneggiata in ragione di quanto di seguito nel procedimento n. 21713/13 (già 20219/12) r.g.n.r. – n. 20533/13 (già 6059/13) r.g. G.i.p., n. 5915/13 r.g. Trib. costituita nell'interesse proprio, della categoria professionale rappresentata e quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato nel procedimento penale sopra indicato ed intentato a carico di

Salvatore Ligresti, nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932, quale Presidente Onorario ed azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrici del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.), amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. e comunque promotore e sostenitore delle condotte contestate ai componenti il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria —Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. con deleghe esecutive, condotte in ogni caso da lui stesso avallate;

Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, quale Presidente e membro del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino al 26 aprile 2012 (Vice Presidente e membro del Comitato esecutivo fino al 31 ottobre 2012), con deleghe esecutive, nonché azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrici del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.);

Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 27 gennaio 2011, con deleghe esecutive fino a tale data, componente il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. fino alla data di approvazione del bilancio 2010 e del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino alla data di approvazione del bilancio 2011;

Antonio Talarico, nato a Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, Vice Presidente di Fondiaria-Sai S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. e del Comitato Esecutivo di entrambe, con deleghe esecutive, fino al 31 dicembre 2011, consigliere di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 30 ottobre 2012;

Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23/03/1953, Direttore Generale di Fondiaria-Sai S.p.A., responsabile Direzione Corporate Center e servizi liquidativi e Direzione Generale Assicurativa - Ramo Danni - membro di fatto del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. dal 14 maggio 2010; Amministratore Delegato di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni dal 27 gennaio 2011 al 30 ottobre 2012 (quest'ultimo per il solo caso di nuova riunione, per qualunque ragione, della relativa posizione già stralciata il 17/07/2015 per sopravvenire di richiesta di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.);

nelle qualità di cui sopra e **giusta pure la mutatio libelli intercorsa il 12/06/2015** nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tutti

IMPUTATI

«1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. perché, in concorso tra loro e nelle qualità sopra indicate, e comunque non impedendo ex art. 40 cpv. c.p. le condotte infra descritte, avendone l'obbligo ex artt. 2392 e 2382 cod. civ., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, in particolare:

- in presenza di pesanti perdite di bilancio relative all'esercizio 2010, quantificabili in € 636,4 milioni (utile € 40,2 milioni nel 2009) per Fondiaria-S.p.A., in € 512,7 milioni (utile 13,3 milioni nel 2009) per Milano Assicurazioni S.p.A., con perdita consolidata, rispettivamente, pari ad € 928,9 milioni (perdita € 391,5 milioni nel 2009) e pari ad € 668,7 milioni (perdita € 140 milioni nel 2009),*

al fine di:

- evitare la diluizione della partecipazione nel Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. di Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, di Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Giocchino Paolo Ligresti, in conseguenza di un aumento di capitale altrimenti necessariamente superiore a quello già oggetto dell'accordo - reso noto il 22 marzo 2011 - intercorso tra Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit, pari ad € 450 milioni, aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011 poi effettivamente seguito, a breve distanza di tempo, da altro, per un importo complessivo massimo pari a 1,1 miliardi di euro, così come indicato dal Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. del 30 gennaio 2012;*

- conseguire il sovrapprezzo delle azioni ordinarie in conseguenza dell'aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011, sovrapprezzo pari ad € 121.282.490 determinato dalla differenza tra le voci riserva da sovrapprezzo di emissione nello stato patrimoniale - passivo patrimonio netto nei bilanci 2011 e 2010;*

- ottenere una miglior valutazione da parte delle agenzie di rating e così sostenere un minor costo per la raccolta del capitale di debito;*

- garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (quali ad esempio, tra le altre, la acquisizione dell'intero pacchetto azionario*

della società Atahotels, avente ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima persona da Antonio Talarico, con controparti abitualmente rappresentate da società direttamente o indirettamente riferibili a Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioachino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo vantaggio sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa futura, cosicché l'opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. a fronte di inadempimenti del costruttore; sia per il prezzo complessivo dell'opera, superiore ai valori di mercato, nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.A. relativo all'esercizio 2010;

- esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione - ed in violazione dell'art. 37, comma 5, D. L.vo 7 settembre 2005 n. 209, giusto il quale la riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, ad una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati - appostavano allo stato patrimoniale, alla voce riserva sinistri (C.I.2.) la somma di € 4.729.815.742 anziché la maggiore somma, quantificabile in non meno di € 5.365.815.742, con una differenza di € 636.000.000 (di cui € 538.000.000 relativi alla riserva RC Auto ed € 98.000.000 relativi alla riserva RC Generale, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di € 450.000.000;

- omettendo di indicare nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui all'art. 2423 bis, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. - il cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della riserva sinistri, avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello Chain-Ladder per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale Fisher-Lange;

- omettendo nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui agli artt. 2423 cod. civ. e 94 d.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) - di dare notizia di un elevata incidenza di riaperture sinistri ampiamente al di sopra della media di mercato (3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e della conseguenze esclusione delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della riserva sinistri attraverso il modello attuariale Fisher-Lange, modello pii sensibile alle predette riaperture; informazioni imposte dalla legge e riferibili alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sulla predetta situazione economica;

- cagionavano, in particolare ai soci, un danno patrimoniale pari ad € 251.600.000 corrispondente alla perdita di valore del titolo nonché alla distruzione dell'investimento per i soci che, avendo sottoscritto il primo aumento di capitale, non si trovavano nelle condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale.

Falsità ed omissioni pari a non meno di € 636.000.000 (di cui € 538.000.000 relativi alla riserva RC Auto ed € 98.000.000 relativi alla riserva RC Generale) che:

- hanno alterato, per valore assoluto ed in presenza di aumento di capitale pari ad € 450.000.000, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., nonché hanno comportato una variazione del risultato economico di esercizio - negativo per € 731.905.376 euro - superiore al 5% (€

36.595.269 in presenza di carenza riscontrata pari ad € 636.000.000, di cui € 538.000.000 relativi alla riserva RC Auto ed € 98.000.000 relativi alla riserva RC Generale);

• hanno comportato una variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) superiore all' 1% (€18.224.813 in presenza riscontrata pari a € 636.000.000, di cui € 538.000.000 relativi alla riserva RC Auto ed € 98.000.000 relativi alla riserva RC Generale);

Con valutazione estimativa, relativa alla riserva sinistri superiore al 10%, a conto economico;

Con l'aggravante di aver commesso il fatto cagionando un grave nocumento, avendo riguardato un numero di risparmiatori non inferiore a 11.910, superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, pari a 5700 nonché avuto riguardo alla distruzione o riduzione del valore del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. pari ad € 251.600.000 superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo dell'anno 2010, determinato in € 1.608.000.000.

In Torino il 28 aprile 2011, data di approvazione del bilancio.

2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché, in concorso tra loro, in conseguenza delle condotte descritte al capo che precede, diffondevano e comunque non impedivano, ex art. 40 cpv. c.p., la diffusione - a mezzo dell'Ufficio Investor Relation di Fondiaria Sai S.p.A. - di dati infedeli esponendo:

nel bilancio consolidato 2010 di Fondiaria - Sai S.p.a. un patrimonio netto consolidato di € 2.550.100.000, anziché di € 2.011.700.000, con differenza del 21,11% rispetto a quanto appostato nel bilancio pubblicato, come una perdita, al netto delle imposte, pari ad € 930.600.000 anziché € 1.486.900.000, con differenza del 57% rispetto a quanto appostato nel bilancio pubblicato;

nel bilancio consolidato 2010 di Milano Assicurazioni un patrimonio netto consolidato di € 1.304.500.000, anziché di € 1.119.700.000, con differenza del 14,1% rispetto a quanto appostato nel bilancio pubblicato, come una perdita, al netto delle imposte, pari ad € 875.500.000, anziché pari ad € 672.100.000, con differenza del 27,58% rispetto a quanto appostato al bilancio pubblicato;

notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni.

In Torino, il 23 marzo 2011».

In ragione di quanto sopra e giuste le ammissioni 30/01/2014 e 08/05/2014 dell'intervento, quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dalle condotte descritte, come della costituzione di parte civile e

Premesso

1) che FIDIA (Federazione Italiana Dirigenti imprese Assicuratrici) è federazione nazionale di organizzazioni sindacali locali rappresentativa degli interessi della categoria e come tale legittimata e sottoscrittrice di CCNL, chiamata in virtù del proprio Atto costitutivo a: <<rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali della categoria, rappresentarla nelle trattative e nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e nei confronti di qualsiasi Autorità od Amministrazione e di qualsiasi altra

organizzazione tecnica, sindacale ed assistenziale; curare l'assistenza morale, materiale e previdenziale della categoria; Promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione dei Dirigenti, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione del dirigente, all'incremento ed al perfezionamento dell'industria assicurativa, nonché lo studio e la risoluzione dei problemi comunque interessanti la categoria>> (Art. 2 Atto costitutivo);

che a mente del vigente Statuto <<La Federazione non ha fini di lucro, è indipendente e ha il compito di: contribuire direttamente, anche tramite adesione a Confederazioni Nazionali e/o Internazionali e attraverso rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni Sindacali, Enti e Associazioni, allo sviluppo morale e materiale e al progresso civile; rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie appartenenti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, sia nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi nazionali, sia nei rapporti con le Autorità politiche, amministrative, giudiziarie e di controllo; con le Associazioni di categoria delle imprese assicuratrici; con le altre Organizzazioni sindacali, sociali, economiche, previdenziali e assistenziali; promuovere e attuare qualsiasi iniziativa idonea alla soluzione dei problemi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali aderenti, atte a potenziare e valorizzare la funzione dirigenziale quale espressione qualificata del mondo del lavoro, utili allo sviluppo e al miglioramento dell'industria assicurativa in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue componenti>>;

che in forza di quanto sopra non pare revocabile in dubbio che **FIDIA sia Ente esponenziale legittimato a rappresentare la categoria dei dirigenti d'impres assicuratrici** nel suo complesso, così come Associazione rappresentativa e di tutela dei relativi interessi; tanto in ragione, quanto meno, del disposto dell'art. 39 Cost. e dell'intera disciplina regolatrice e contrattuale del comparto professionale di riferimento;

2) che una volta appurata la legittimazione di FIDIA alla rappresentanza dei dirigenti d'impres assicuratrici, pare ugualmente innegabile che con le condotte sopra descritte, qualora e come auspicato accertate e poste in essere a cure degli odierni imputati, sia stato arrecato **gravissimo nocumento**, non soltanto alle impres assicuratrici direttamente interessate, ove oltretutto ed a tutt'oggi operano professionalmente numerosi dirigenti iscritti alle organizzazioni federate FIDIA, ma alla generalità delle impres assicuratrici italiane quanto a credibilità e reputazione; più ancora **nei confronti di tutti coloro che nell'ambito di dette impres rivestono funzioni dirigenziali, con evidente lesione dell'immagine, della credibilità professionale, della serietà, delle prospettive contrattuali e d'inserimento professionale anche futuro e quanto a riconoscimento di capacità serietà e correttezza professionale di ognuno di costoro e della categoria nel suo complesso**, entrambi profili statutariamente oggetto di espressa tutela da parte di FIDIA;

che, invero, l'alterazione, la falsificazione e la mancata, prescritta comunicazione di dati contabili corretti (nella specie: sufficienza e prudenza degli accantonamenti a riserva per sinistri meglio sopra descritta), perseguita ed attuata necessariamente per il tramite (consapevole e volontario o meno) di operatori tecnici a tanto preposti ed in funzione dirigenziale, risulta all'evidenza tale da **pregiudicare la competenza e correttezza di tutti coloro che assolvono a funzioni siffatte**, compromettendone in generale la reputazione professionale e, con essa, pure la forza contrattuale, a

maggior ragione quando, come nella vicenda d'interesse, alle contestate alterazioni sia per di più corrisposto un quadro economico complessivo sensibilmente differente rispetto al reale e, oltretutto, tale da indurre in errore la generalità dei risparmiatori su consistenza e solidità delle imprese in discorso, come sull'opportunità o meno di procedere alla sottoscrizione di aumento di capitale, che secondo la condivisa ipotesi d'accusa già in origine era risultato del tutto insufficiente a far fronte alle avversità e *deficit* palesatisi;

che, infatti e sempre sulla scorta del tenore delle imputazioni mosse, il **fine perseguito con le condotte contestate**, e consistito nel rappresentare un quadro patrimoniale delle Società controllate e amministrare ben più favorevole di quello, critico, esistente, così scongiurando diluizioni azionarie, fino al concreto rischio della perdita della posizione di controllo, ed al contempo permettendo conseguimento di liquidità dal mercato che l'azionista di riferimento non avrebbe potuto garantire per proprio indebitamento, **è stato in concreto perseguito mediante il ricorso a strumenti strettamente tecnici** (quali appunto i criteri di riservazione e la conseguente manipolazione delle comunicazioni societarie), **l'individuazione e predisposizione dei quali avrebbe dovuto essere rimessa proprio alle competenze tecnico-professionali dei quadri dirigenti ivi a vario titolo operanti e che venne, invece, per evidente e comprovata determinazione dei vertici aziendali, strumentalmente da questi ultimi alterato benché fossero a costoro state comunicate e perfettamente note le reali risultanze scaturite dalle complesse procedure di calcolo prescritte e pure effettivamente operate;**

che le ora dette modalità di condotta, per di più riferite ad imprese quotate e rappresentative d'importante quota dell'intero mercato assicurativo, hanno per forza di cose ingenerato e **legittimato la grave e pregiudizievole convinzione che le competenze tecniche e la serietà professionale dei quadri dirigenziali siano nella vicenda state e possano, in altri casi ed in futuro, essere agevolmente subordinate e soggiogate alle contingenti e più o meno lecite esigenze della proprietà azionaria, senza scrupolo di sorta per la solidità delle compagnie sociali né per il corretto andamento dei relativi mercati azionari e, in ultima analisi, nemmeno per le garanzie di copertura del rischio che i contraenti pongono, ovviamente, a fondamento del rapporto di assicurazione;**

che, in altre parole, dalle condotte ascritte e poste in essere, o comunque consapevolmente non impedito, da parte degli odierni imputati risulta essere **derivato, in via immediata e diretta, grave nocimento alla generalità e ad ognuno dei dirigenti d'impresе assicuratrici**, A) **sia sotto il profilo non patrimoniale** del danno c.d. d'immagine, perché, alla luce di quanto scaturito da dette condotte, tutti costoro risulterebbero, agli occhi della generalità dei cittadini, dei contraenti e dei risparmiatori, come disponibili ad essere indifferenti ai precetti di prudente e responsabile tecnica contabile e/o attuariale pur di assecondare le esigenze degli azionisti di riferimento e dei vertici societari (piuttosto che la solidità delle garanzie a tutela dei contraenti le polizze assicurative e il diritto dei risparmiatori di corretta conoscenza delle condizioni economiche di Società quotate), B) **sia per quanto attiene direttamente al pregiudizio economico conseguente alla condotte** medesime, avendo queste, se come si ritiene commesse e nei termini contestati, **mortificato il pregio dell'apporto professionale e tecnico fornito da ogni dirigente**, così squalificandosi il ruolo rivestito e, con esso, l'interesse a riconoscerne contrattualmente, in sede di trattamento economico, competenza, serietà e onestà.

3) che la **natura di ente esponenziale** non pare costituire minimamente ostacolo a quanto sopra, bensì piena conferma, atteso che *<<anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono le distinte funzioni degli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.>>* (così: Cass. Sez. IV 11/06/2010 Sent. n. 101 rv. 22558);

che, parimenti, *<<é da ritenere superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela della lesione del diritto soggettivo; in particolare non è più il diritto soggettivo (tanto meno quello assoluto) che, se lesa, è oggetto di tutela giurisdizionale; tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare ed a giustificare l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione... poiché il gruppo esponenziale, ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo – é titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile dinanzi all'A.G., proprio in quanto rappresentativa degli interessi dei suoi associati, e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato>>* (Cass. Sez. IV, 5/12/2003). Sulla medesima falsariga il Giudice di legittimità ha del resto pure osservato che queste situazioni soggettive *<<purché trovino tutela nell'ordinamento, sono giudizialmente tutelabili e quindi legittimano l'associazione che ne ha fatto scopo del suo oggetto sociale (e che abbia le caratteristiche indicate) alla tutela giurisdizionale e quindi anche alla costituzione dinanzi il giudice penale>>*;

che, ancora, sempre la Suprema Corte (Cass. Sez. III n. 38290 del 03/10/2007), ha affermato che *<<le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma, più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio>>*;

che, in definitiva, la ricorrenza del **danno, in capo direttamente a FIDIA, ai propri iscritti, alla generalità dei dirigenti assicurativi ed in particolare a quelli, pure da FIDIA rappresentati ed ancorché a questa non iscritti, così come in capo a tutti coloro che rivestono funzioni di responsabilità dirigenziale nello specifico comparto di riferimento** e da FIDIA rappresentato e tutelato appare dunque innegabile, ancor più per **perdita di credibilità, reputazione ed opportunità**

professionali anche future di tutti ed ognuno gli appartenenti non soltanto a FIDIA, ma alla figura professionale dirigenziale in tale e detto ambito, proprio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 c.p.;

che, del resto ed in aggiunta, le disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.p. <<prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di una modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p. e del richiamato art. 185 c.p.>> (così Cass. Sez. IV 18/01/2010 n. 22558, cit.);

4) che le ragioni che giustificano la costituzione di parte civile e le richieste risarcitorie devono ravvisarsi, allora, poiché si contesta agli imputati la perpetrazione di condotte fraudolente dirette a falsificare le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle Società assicuratrici interessate, così **legittimandosi il grave pregiudizio che nel comparto, tramite falsificazione ed apposizioni a bilancio di voci computate secondo criteri non corretti né adeguatamente precisati**, anche per il tramite ed il coinvolgimento incolpevole di coloro che rivestono funzioni dirigenziali, sia **possibile ed agevole occultare passività, acquisire ulteriori consistenze di capitali e, così, dare seguito ad incrementi del capitale sociale altrimenti ingiustificabili ed oltretutto finalizzati a preservare artificiosamente valore patrimoniale**, invece gravemente pregiudicato da determinazioni che esulano del tutto da vocazione e finalità societarie, tanto con conseguente ed evidente danno in capo a chi ivi esercita attività professionale e, parimenti, alle organizzazioni che detti lavoratori nella loro generalità rappresentano;

che, a riscontro e conferma, pur a posteriori, di quanto sin qui sostenuto, vi è indubbiamente la **scelta processuale difensiva operata pressoché da tutti gli imputati**, i quali non hanno mancato, del tutto legittimamente in proprio, o parimenti e per il tramite dei rispettivi difensori, di sostenere che metodo e determinazione delle riserve, espunzione di annualità dal calcolo previsionale così come velocità di chiusura sinistri, loro costi e incidenza delle c.d. riaperture ecc., fossero **profili di ordine e competenza strettamente tecnica**, per i quali la in allora certificata adeguatezza formale, ancorché in seguito smentita, esimeva le posizioni apicali e gli azionisti di riferimento dal dover procedere a scelte diverse ovvero a verifiche di fondatezza e plausibilità, tanto più in quanto **trattavasi di valutazioni e specialistiche, risultate solo col senno di poi inattendibili per una congerie di circostanze "operative"** (quali le asseritamente inadeguate competenze tecniche dei preposti, il disordine gestionale, gli errori su algoritmi informatici e loro comunicazione, fino a comportamenti giudicati solo ora non congrui dei liquidatori), **e come tali oggi insuscettibili di apprezzamento e rilievo in sede penale**;

che, come meglio si dirà, risulta, tuttavia, ampiamente provato all'esito del dibattimento non solo l'effetto ed il "vantaggio" in tal modo strumentalmente ottenuto, ma al contempo documentata la pienamente conseguita conoscenza e la opzione nondimeno operata proprio dai vertici societari, oltre tutto in ambito che, se davvero meramente valutativo, costituisce però l'essenza stessa e la ragion d'essere di ogni impresa di assicurazioni;

5) che venendo al merito delle imputazioni mosse, preme subito segnalare come le novità introdotte con la l. n. 69/2015, con il riferimento a **fatti materiali** quali oggetto suscettibile di falsa rappresentazione punibile a bilancio, non abbiano per nulla espunto, e men che meno radicalmente escluso, la rilevanza ai presenti fini di ogni voce comunque implicante un **giudizio valutativo**;

che una siffatta interpretazione, ancorché e solo in apparenza suffragata dal primo arresto giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. Sez. V 12/06/2015 n. 33774, Crespi), risulta subito e con ogni evidenza ex se del tutto insensata e paradossale, quanto meno se riferita al bilancio **d'impresa assicuratrice, per sua intrinseca natura e ragione di esistenza fondato su strutturata e scientifica previsione dei livelli di rischio** rispetto a numero delle polizze in essere ed ai premi per esse individuati, a loro volta sulla base della riscontrata incidenza su quantità ed entità dei sinistri denunciati ed indennizzati nel corso delle precedenti generazioni contabili ed in ragione di proiezione su quelli futuri;

che, se così dovesse davvero ed in concreto intendersi l'innovazione normativa, **l'effetto assurdo sarebbe qui quello di reputare soggette agli obblighi prescritti soltanto le voci relative ai materiali costi vivi di esercizio** (personale, sedi, acquisti, materiali di consumo), ovviamente ed in proporzione del tutto marginali (abbondando, per i meri costi di gestione, meno del 10% complessivo) rispetto agli importi e voci inerenti all'effettivo esercizio della stessa ragione sociale della persona giuridica;

che ad ovvio chiarimento sul punto soccorre più analitico e successivo orientamento del Giudice di legittimità, secondo il quale, in linea con il falso punibile in genere, di cui la fattispecie in discorso è disposizione speciale, <<il riferimento ai fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi>>, precisando altresì come «il lemma **fatto** non può essere inteso nel significato comune, ossia come fatto/evento del mondo fenomenico, quanto piuttosto nell'accezione tecnica, certamente più lata, di dato informativo della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni, obbligatorie» (così Cass. Sez. V. 12/11/2015 - dep. 12/01/2016, n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, Ric. Giovagnoli);

che, proprio ed esattamente come accade nella vicenda d'interesse, ove innegabilmente abbondano precetti scientifici, statistici, attuariali di determinazione e, non ultimo, precisi ed espressi criteri elencati da norme regolamentari, quando <<Il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione (enunciati pacificamente falsificabili, quantunque, rispetto a tali categorie della conoscenza logica, esso dipende in maggior misura dal grado di specificità dei criteri di relazione)>> (Cass. Sez. V. 12/11/2015, cit.);

che, conseguentemente, nelle situazioni ora descritte le «valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo,

la citata direttiva 2013/34/UE e gli standards internazionali Ias/Ifrs) o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità)», alle quali qui si aggiungono, a pieno titolo, le specifiche norme regolamentari in materia e, ancor prima, le regole basilari di calcolo statistico ed attuariale, al pari della loro corretta individuazione, comportando indubbiamente che <<il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor'oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 c.c., nonostante la soppressione dell'inutile inciso ancorché oggetto di valutazioni>> (Cass. Sez. V. 12/11/2015, cit.);

che, per contro, l'opposta interpretazione, prevedibilmente destinata ad essere sostenuta dalle difese degli imputati, sortirebbe il devastante ed insensato effetto di sottrarre da prescrizioni e sanzioni la gran parte (per numero ed entità) delle voci economiche incidenti in genere sul bilancio societario, e, nel caso di impresa assicuratrice, la stessa attività per la quale esiste ed è stata costituita la società, rendendo ogni rendicontazione del tutto superflua e assolutamente inidonea, sia a certificare e illustrare la condizioni economiche della persona giuridica, sia ad orientare contraenti, investitori e risparmiatori nelle loro scelte;

6) che con specifico riguardo ai **criteri adottati ed importi appostati per l'indicazione della riserva sinistri** per l'anno 2010 oggetto d'imputazione, la rilevante difformità (in valore assoluto ed ancor più percentuale rispetto alle riserve complessive come al bilancio nella sua totalità) tra quanto in allora indicato e quanto, invece, prudenza, coerenza e tecnica avrebbero, sempre in allora, imposto, deriva non tanto e non solo dal modello attuariale prescelto in sé, ma dalla omessa, esatta comunicazione della sua variazione rispetto alle opzioni operate nelle annualità precedenti e, soprattutto, dall'univoca emergenza di oggettive e palesi circostanze, sempre debitamente comunicate ai vertici aziendali, che avrebbero tutte giustificato determinazioni ed integrazioni decisamente più caute, non certo il metodico riferimento a modello e opzioni legittimanti l'indicazione di minori importi per la riservazione;

che, va detto subito, già solo l'ammontare differenziale degli importi di cui sopra e la sua rilevanza, specie rispetto all'entità indicativamente e grosso modo corrispondente dell'aumento di capitale di lì a poco approvato, rendono del tutto **inverosimile la tesi secondo la quale tali scelte sarebbero state operate solo in ambito tecnico e non apicale**, tanto più se si voglia aver riguardo all'ovvio interesse alla minore portata dell'indebitamento delle Società in discorso e, più ancora, della loro controllante PREMAFIN (oltre tutto beneficiaria, per entità di partecipazione azionaria per circa il 37%, in FONSAI, di rilevante parte dei dividendi corrisposti per le annualità precedenti);

che, ancor più importante, è l'osservazione giustamente enfatizzata dall'Accusa Pubblica nella sua discussione, ossia che **le singole e specifiche scelte operate in tema di riservazione nel bilancio 2010**, delle quali di seguito brevemente e per sommi capi si dirà, **furono tutte, assai significativamente ed unilateralmente improntate al massimo contenimento degli importi da appostare quali accantonamenti** per pagamento sinistri, **non di rado con effetti moltiplicativi in difetto** e indubbiamente in aderenza al *budget* preteso come risultante dal piano industriale (BELLUCCI 16/02/15; PAPPADA' 24/01/15), piuttosto che da criteri di prudente e rigorosa gestione, fino alla pure emersa e rappresentata, eufemistica

“difficoltà” dell’attuario incaricato e “consulente” di reperire ed indicare plausibili criteri statistici che potessero ancora in qualche modo assecondare le determinazioni dei vertici aziendali;

A) che, invero, nelle gestioni precedenti a quella d’interesse (specie 2007 e 2008) si assistette in genere a **chiusura e liquidazioni sinistri assai rapida, ma per importi molto bassi e relativamente a quelli meno onerosi** (RIGAMONTI 09/01/15);

che la circostanza, a prima vista apparentemente positiva per le Società, permetteva d’indicare a bilancio indennizzi in utile rispetto al preventivato, con un primo effetto sulla generazione corrente, laddove i costi per pagamento sinistri risultavano all’evidenza minori, nel complesso come in media;

B) che le chiusure rapide, per importi bassi e per sinistri di minore rilievo caratterizzavano non solo l’annualità in corso, ma pure quelle successive, atteso che **l’entità delle riserve da accantonarsi in seguito veniva parametrata rispetto a quei, fuorvianti, valori** dell’annualità precedente (e in questo, oltre che nella flessibilità di scelta degli indici di riferimento, si caratterizzava proprio il metodo FISHER LANGE);

C) che quanto in fretta e mal pagato ebbe a generare, negli anni 2008 e 2009, astronomico **proliferare di riaperture dei sinistri** considerati chiusi (79% nel 2009: RIGAMONTI 09/01/15), determinando per le annualità successive esborsi ben maggiori, sia di quelli effettivamente indicati, sia e pure di quelli a suo tempo preventivati, per i quali figurava, invece, a bilancio, un risparmio rispetto alle attese (RIGAMONTI, 09/01/15);

che, inoltre, le riserve accantonate annualmente non contemplavano somme da destinarsi specificamente alle riaperture di cui sopra (BELLUCCI 16/02/15), il costo delle quali era per di più e come ricordato maggiore, perché gravato da quelli derivanti dalle azioni giudiziarie, dalle spese legali di controparte e simili;

che l’andamento sin qui descritto determinò inevitabile e progressiva diminuzione delle riserve, perché le previsioni erano desunte dai sinistri chiusi con le modalità sopra dette, il peso economico delle riaperture pesava drasticamente sul patrimonio a riserva e, ancora, gli stessi premi di polizza erano calcolati sulla base di costi a dir poco ottimistici;

che proprio il rapporto riserva sinistri/premi confermava l’insufficienza della prima, così come negativo risultava il rapporto tra sinistri riaperti senza seguito e quelli con seguito, mentre maggior sofferenza doveva, per forza di cose, apprezzarsi su quelli mortali, non chiusi e trascinati ad esercizi successivi proprio in ragione della loro onerosità (BALAZZETTI 27/02/15);

D) che il **costo medio sinistri** (€ 3.800 – 3.900), già ex se modesto sulla base dei ricordati criteri di liquidazione precedenti (AZZARI 27/02/15), venne anche in seguito determinato secondo modalità non prudenziali (BELLUCCI 16/02/15) perché neppure adeguato ad indici d’inflazione ISTAT, suscitando all’evidenza ulteriore sottoriservazione e rendendo impossibile anche nel 2010 un qualsiasi recupero (BALAZZETTI 27/02/15, RIGAMONTI 09/01/15);

E) che a dispetto del quadro descritto e noto (analisi già 2008 Dott.ssa RAFFO: in proposito BIXIO 09/01/15), per il bilancio 2010 si ritenne tuttavia di allentare

ulteriormente i meccanismi di verifica e controllo congruità delle riserve, facendo **riferimento esclusivo al modello attuariale FISHER LANGE** senza gli accorgimenti ed il confronto con quello SHAY LADDER, in precedenza utilizzato proprio per riscontrare l'attendibilità dei dati emersi con il primo (PAPPADA' 24/01/15);

che la a dir poco ottimistica scelta operata non poteva che risultare già in allora del tutto ingiustificata, specie alla luce dei dati negativi delle annualità precedenti, dovendo evidentemente essere riferita al fatto che solo in tal modo potesse essere garantito il persistente contenimento della riservazione che interessava all'Azienda (PAPPADA' 24/01/15);

che, del resto, l'adozione in esclusiva del modello FISHER LANGE aveva il duplice pregio, per sue caratteristiche, di proiettare sulle previsioni di riserva i valori del passato, qui ottenuti con le ottimistiche modalità dette, lasciando al contempo ampio spazio sulla scelta dei valori da inserire (ZAPPARI e MOTTA 21/04/15);

F) che proprio l'allarmante livello di riaperture sinistri nei due anni precedenti costituì paradossalmente occasione per **ulteriore aggiustamento in difetto**, operato assumendo che si era trattato di **corsi anomali** e che gli stessi fossero in via di completo superamento;

che, nonostante il quadro sin qui descritto, **le annualità 2008 e 2009 vennero dunque "sterilizzate"** (così BELLUCCI) e non considerate ai fini del calcolo della riservazione necessaria, diluendosi nella media del quinquennio antecedente la base per il calcolo di previsione;

che, invero, non solo le riserve annualmente accantonate non prevedevano somme da destinarsi specificamente alle riaperture (BELLUCCI 16/02/15), ma in più il dato incidente e pesantemente negativo delle annualità precedenti non poteva di punto in bianco svanire, visto che le modalità di gestione sinistri non erano significativamente mutate (né gli aggiustamenti pur disposti come le procedure d'indennizzo diretto avrebbero potuto, già a quel punto, giustificare radicali risparmi, anche a fronte della oltre tutto tardiva adozione delle Tabelle per il risarcimento del Tribunale di Milano);

che la cristallizzazione di due annualità negative e solo asseritamente non strutturali migliorò all'evidenza la base di calcolo per la riservazione, attribuendo per di più attendibilità al valore di sinistri mal pagati e ancorché negli anni successivi e d'interesse poi riaperti, con ulteriori esborsi non computati;

G) che gli allarmi a più riprese rappresentati ai vertici societari dovettero a dir poco costituire motivo di perplessità e frustrazione in chi li aveva espressi, perché a dispetto della ormai notoria problematica, ormai da anni i **controlli ISVAP** non sembravano affatto costituire oggetto di preoccupazione, né l'ispezione annunciata nel luglio 2010, iniziata ad ottobre di quell'anno e conclusasi a giugno 2011 parve preannunciare i duri rilievi che invece seguirono;

che a parte fatti e circostanze oggetto di separati procedimenti, basti qui ricordare che nel presente Giudizio sono state chiaramente precisate le "raccomandazioni" rivolte a chi inizialmente procedette all'ispezione, con richieste di sminuire portata delle emergenze e sino alla rimozione dall'incarico nei confronti di chi a tanto non si fosse disposto (in questi termini CUCINOTTA 28/04/15);

H) che nel medesimo arco temporale d'interesse, a dispetto delle difficoltà patrimoniali palesate già in allora da FONSAI, e non certo e solo con il senno di poi, "rilevanti" furono le operazioni di progettate **acquisizioni immobiliari** (CUCINOTTA 28/04/2015) e per di più dalla controllante PREMAFIN e, pure, per beni futuri, con costi e condizioni preventivate non poco onerosi e scarsamente garantiti per la società acquirente;

che, tralasciando sponsorizzazioni (competizioni equine) ed acquisizioni (oggettistica) di dubbio significato per impresa di assicurazioni, come pure entità e frequenza di consulenze riconosciute, appare per chi scrive davvero indicativo che ambiziose e onerose acquisizioni, al di fuori del recinto più proprio dell'impresa, venissero pianificate, e specie a favore di PREMAFIN, quando la controllata di questa presentava noti e comunicati profili d'insufficiente patrimonializzazione;

7) che venendo brevemente al capo d'imputazione concernente la **manipolazione del mercato**, è indubbio che tra il 2009 ed il 2010 differenti furono le modalità di calcolo per le riserve, che l'eliminazione degli altri modelli, per verifica e congruità, così come l'espunzione di annualità, costituivano evenienze rilevanti e che avrebbero dovuto essere segnalate nella nota integrativa;

che, parimenti, le criticità rappresentate dalle riaperture era tema che avrebbe indubbiamente suscitato interrogativi e che già solo per questo motivo avrebbe dovuto essere correttamente evidenziato, specie per un ammontare dell'ordine comunque di centinaia di milioni di euro;

che la richiesta finalità di **profitto** scaturente dalla mancanza di adeguata informazione sembra nella vicenda palese, dal momento che **una carenza patrimoniale per grandezze equivalente avrebbe ovviamente condizionato la sottoscrizione dell'aumento di capitale**, mentre le omissioni contestate agevolarono, se non permisero *tout court*, raccolta di liquidità pur in presenza di dati di bilancio altrimenti tutt'altro che rassicuranti ed evitarono, almeno temporaneamente, sia la diluizione della partecipazione azionaria che lo stesso e repentino cambio nell'azionariato di riferimento (così, chiaramente: ERBETTA);

8) che già ci si è permessi di osservare come le **scelte su importi così significativi** (in valore assoluto ed in percentuale sull'ammontare della riserva) non potessero, per banale logica, essere rimessi a mere determinazioni tecniche, tant'è che settimanale era il controllo dell'andamento, mensili i *report* e, pure, ordinaria era la rappresentazione ai vertici di plurimi scenari (BELLUCCI 16/02/15), profili ai quali deve oltretutto aggiungersi che da tempo, e per generale conferma, era nota la situazione critica delle eccessive riaperture e del conseguente impatto sul patrimonio (con altri e ben più rosei criteri) riservato;

che a fronte di una complessiva gestione non proprio coerente rispetto alla ragione sociale, né trasparente, almeno stando agli esiti delle intercettazioni, alle ricostruzioni offerte su cosiddette "consorterie" in altri luoghi di comando (cfr. int. ERBETTA, *passim*) e all'affidamento conferito più all' "occhio di riguardo" nei controlli che a ordine e tempi nella rendicontazione, non può tuttavia corrispondere ed affiancarsi la facile ed erronea esimente dell'incompetenza tecnica rispetto alle questioni (ad es. Jonella LIGRESTI; cfr. interr. acquisiti), né ed ancor meno l'esclusivo interesse alle formali risultanze dei calcoli e delle revisioni (MARCHIONNI15/12/15), per vero da altri predisposti e certificati su precisa indicazione (<<input>>: BELLUCCI) proprio delle figure apicali, prima tra tutte l'amministratore delegato;

che, infatti, a sostegno di tali osservazioni non conforta per nulla la ricordata indicazione di adeguare le riserve rispetto al piano industriale ed al *budget* (proprio al contrario di quanto dovuto: BELLUCCI 16/02/15), come il primario interesse all'apparente coerenza di questi ultimi piuttosto che alle modalità di attestazione del patrimonio riservato (PAPPADA' 24/01/15), tanto più che davvero **innegabile e puntualmente contestato è almeno l'obbligo giuridico, in capo a tutte le vesti formali e di fatto assunte dagli imputati, di controllare e scongiurare gravi ed incidenti alterazioni** sull'oggetto stesso della ragione sociale;

che a tanto devono *ad abundantiam* aggiungersi le precise conferme testimoniali e documentali sulla risalente consapevolezza di proprietà e vertici aziendali proprio in ordine al rilievo del problema della sottoriservazione, conferma che trova ulteriore quanto **superfluo riscontro** nelle dichiarazioni dell'imputato ERBETTA, il quale, nell'ammettere che la situazione critica era da anni nota, aggiunge: <<E' certo anche che se fossi intervenuto su quel bilancio con quel rigore che mi imponeva la legge a tutela della compagine sociale, sarebbe successo quello che è avvenuto l'anno dopo, vale a dire un cambio nell'azionista di riferimento>> (interr. 29/07/2013, in fine, ad oggi acquisito con il solo consenso della difesa MARCHIONNI);

che, in definitiva, gli sviluppi già in allora ragionevolmente ipotizzati tolgono ogni residuo dubbio **sull'interesse, tutt'altro che marginale, che potesse assumere la pur complessa e tecnica questione;**

9) che alla data del 31/12/2014 i **dirigenti di imprese assicuratrici in servizio** erano 1252 (milleduecentocinquantadue: fonte ANIA 2015) e che nei confronti di tutti loro si sono direttamente riverberate conseguenze patrimoniali e non patrimoniali originate proprio dall'aver le condotte oggetto d'imputazione perseguito finalità indebite ed illecite ricorrendo ed avvalendosi di strumenti di natura strettamente tecnica, tipici della peculiare attività ed elemento fondante la sua stessa ragione sociale, come meglio precisato *supra, sub 2) e 4)*;

che le alterazioni a bilancio e le informazioni fuorvianti al mercato, perseguite ricorrendo in buona sostanza ad artifici, con i deflagranti effetti che ne sono derivati, hanno all'evidenza mortificato capacità e competenze tecniche con le quali i dirigenti sono in quest'ambito chiamati ad operare, determinando una ovvia **compromissione della loro forza contrattuale ed ingenerando la plausibile convinzione che la categoria sia soggetta e prona alle esigenze più o meno lecite dell'azionista di riferimento**, più che alla salvaguardia dei contratti stipulati, al rispetto ed alla preservazione della ragione sociale, alla completezza e correttezza delle informazioni fornite al mercato ed agli investitori;

che la determinazione del **danno patrimoniale** indubbiamente verificatosi non appare, nondimeno ed in tutta franchezza, di agevole determinazione, perché implica e richiede approfondimenti e comparazioni (anche individualizzati con riguardo alle vicende professionali di ognuno) che non erano certo oggetto della odierna vicenda processuale: per essa, dunque, **si chiede di voler rimettere al Giudice civile che dovesse per questo essere adito** per la esatta individuazione del *quantum*;

che decisamente più semplice ed ancor più immediata è invece la valutazione del **danno non patrimoniale**, e tanto sol perché si è ritenuto che la lesione dell'immagine e della reputazione professionale ben possa essere riconosciuta anche soltanto mediante l'individuazione di **risarcimento puramente simbolico**;

che il pregiudizio arrecato a professionalità, serietà, competenza e considerazione sociale di ognuno dei dirigenti d'impres assicuratrici in servizio è indubbiamente

elevato, a tal punto che risulta difficilmente indennizzabile con somma di denaro e, per ciò, giustifica il riconoscimento di un danno morale per € 1 (un euro) per ognuno dei professionisti rappresentati, ai quali del resto interessa ben poco conseguire ristoro in termini economici, bensì diversa considerazione e reputazione del proprio lavoro rispetto a quanto emerso dalla presente vicenda;

che il danno proprio dell'ente esponenziale di tutela, nella specie organizzazione sindacale nazionale di categoria, è consistito nella **lesione del diritto di personalità di FIDIA** in quanto, avendo indicato nella sua ragione sociale e nel proprio statuto la tutela della categoria professionale dei dirigenti assicurativi, come meglio sopra descritto e precisato, creandosi così una immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito, legittima, quindi, il riconoscimento di un **pregiudizio morale direttamente ad esso riconducibile** e determinabile sin d'ora secondo equità, avendo le condotte degli imputati, così come descritte in imputazione, direttamente "frustrato" gli scopi dell'ente e le sue, non da ora, dichiarate finalità.

Tutto ciò premesso, **FIDIA, come sopra rappresentata e difesa**, domiciliata presso lo studio del difensore scrivente Avv. Roberto Brizio

Chiede

che codesto Ill.mo Giudice collegiale, nel ritenere i suddetti imputati responsabili dei delitti loro ascritti, comunque configurati o qualificati, o di ogni altro eventualmente sussistente per i fatti per i quali vi é Giudizio, o comunque connesso o collegato agli stessi, voglia condannare i medesimi alle pene che riterrà di Giustizia nonché, **in solido**, al risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, subiti e subendi dalla odierna parte civile a causa ed in conseguenza delle condotte serbate ed oggetto del presente giudizio, **da liquidarsi, A) per quanto attiene ai soli profili patrimoniali, integralmente in separato Giudizio civile**, risultando, invece, **B) quelli non patrimoniali e c.d d'immagine già quantificabili in questa sede e determinabili nella misura simbolica di complessivi € 1 (un euro) per ognuno dei dirigenti d'impres assicuratrici in servizio attivo, per complessivi € 1.252 (milleduecentocinquanteeuro)** e, ancora, **C) secondo equità** e prudente apprezzamento di codest'Autorità **per quanto inerisce direttamente a FIDIA**, trattandosi di lesioni a beni giuridici protetti per le quali non sembra esservi dubbio alcuno in ordine all'esistenza in atti della relativa prova.

Sulla scorta delle risultanze, del tempo già trascorso, delle prevedibili difficoltà di recupero del credito, come delle condizioni economiche delle parti, si chiede altresì volersi condannare gli imputati **in solido al pagamento a favore della parte civile di provvisoria immediatamente esecutiva**, nella misura corrispondente a quanto già specificamente determinato e determinabile, ricorrendone certamente giustificati motivi, rappresentati dalla gravità delle condotte, dalle conseguenze che ne sono derivate, dagli interessi economici dalle stesse pregiudicati, nonché **al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla parte civile, come indicate in separata nota.**

Ai sensi dell'art. 165 c.p. si chiede infine di voler in ipotesi subordinare l'eventuale riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale al pagamento della sopra indicata somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Con ossequio.

Torino, 09 febbraio 2016

Avv. Roberto Brizio